

Copia



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE
AREA GESTIONE PERSONALE

N. 78

DEL 26/05/2026

OGGETTO:

Liquidazione compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dipendente per le operazioni relative all'attuazione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026: "Referendum popolare confermativo della legge costituzionale".

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BONINO Guido

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 26/06/2024 con cui è stata conferita al Sindaco la responsabilità delle Aree: Amministrativa, Gestione dei Tributi, Vigilanza, Gestione del Personale, Finanziaria Contabile e Area Tecnica lavori pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/12/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si esaminava e si approvava la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di programmazione - DUP semplificato 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 18/12/2025, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 31/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028 assegnando ai Responsabili delle Unità Organizzative le risorse e le disponibilità finanziarie contenute nel bilancio di previsione 2026/2028;

VISTI:

- gli articoli 138 e 87 della Costituzione;
- la Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
- l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026»;
- il testo della legge costituzionale approvato, in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025;
- l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 18 novembre 2025, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di referendum popolare, ai sensi dell'art. 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;
- l'art. 15 della citata legge n. 352 del 1970, il quale prevede che il referendum sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

ATTESO CHE:

- nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2026, di convocazione, rispettivamente, per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, dei comizi per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare» approvato dal

Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 253 del 30 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. N.0012582 del 19/01/2026 della Prefettura – UTG di Torino, ns. prot. n. 0000273 pari data con la quale sono stati richiamati i primi adempimenti di competenza dei comuni da porre in essere in occasione delle consultazioni referendarie di cui trattasi;

VISTO il Decreto legge n. 196/2025, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 299 del 27 dicembre 2025;

VISTE:

- la nota prot. N.0023518 del 30/01/2026 della Prefettura – UTG di Torino, ns. prot. n. 0000508 del 30/01/2026, avente ad oggetto “Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Adempimenti preparatori del procedimento referendario”;
- la nota prot. N.0023547 del 30/01/2026 della Prefettura – UTG di Torino, ns. prot. n. 0000511 pari data, avente ad oggetto “Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Distribuzione del manifesto di convocazione dei comizi”;
- la nota prot. N.0029637 del 05/02/2026 della Prefettura – UTG di Torino, ns. prot. n. 0000652 pari data, avente ad oggetto “Referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. Funzionalità degli Uffici Elettorali di sezione”;

VISTA la circolare DAIT n. 27/2026 del 2 marzo 2026 con la quale sono state definite le indicazioni circa le spese da sostenersi a carico dei comuni, soggette a successivo rimborso da parte dell’Amministrazione statale previa presentazione del relativo rendiconto;

CONSIDERATO che il Comune, deve provvedere a tutti gli adempimenti inerenti allo svolgimento del Referendum oltre a predisporre quanto necessario al fine di garantire la massima funzionalità ed operatività del servizio elettorale in relazione all'organizzazione tecnica dei procedimenti elettorali ed in particolare:

- agli adempimenti preliminari;
- all'organizzazione delle operazioni di allestimento e di voto;
- agli adempimenti da svolgersi nella giornata delle votazioni e sino alla completa chiusura di tutte le operazioni elettorali di competenza di questo Comune;
- ai diversi adempimenti demandati dalla Prefettura nell'ambito delle scadenze previste nel procedimento elettorale;
- alla gestione delle spese elettorali da sostenere in occasione dei Referendum;

RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 26/01/2026 con cui si costituiva l’ufficio elettorale e si autorizzava il personale dipendente a prestare ore di lavoro straordinario (per il periodo dal 26 gennaio 2026, 55° giorno antecedente la data delle consultazioni, al 27 marzo 2026, 5° giorno successivo alla data stessa, a prestare lavoro straordinario) per gli adempimenti concernenti le operazioni preliminari relative allo svolgimento del “Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»” dei giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026;

DATO ATTO che la disciplina generale che regola l’istituto dello straordinario è contenuta tuttora nell’art.32 del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16/11/2022 e dall’art.62 c.7 del CCNL 16/11/2022 per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

VISTA la Circolare n.34/24 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) che precisa:
“Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022. In particolare si segnala l'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato, e introduce la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa di cui all'articolo 8 e successivi del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.”

VISTO l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, modificato da ultimo dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 che testualmente recita:

«Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata adozione inibisce il pagamento dei compensi.

DATO ATTO che, nell'ambito del pubblico impiego, la prestazione di lavoro straordinario è soggetta ai principi costituzionali di cui all'art. 36 della Costituzione e richiede una manifestazione espressa del datore di lavoro pubblico di avvalersi della prestazione oltre i limiti ordinari; che l'erogazione del relativo compenso presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse, idonee a giustificare il ricorso a prestazioni eccedenti il normale orario di servizio, nonché una preventiva autorizzazione che attesti, da un lato, la ricorrenza dei suddetti presupposti e, dall'altro, il rispetto dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione; come chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 26 agosto 2013, n. 4268;

ACCERTATO che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività e professionalità;

VISTO il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite all'uopo da ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo dal 26 gennaio 2026 al 27 marzo 2026, che si allega alla presente sub lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;

ASSODATO che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto proposto per la liquidazione come da attestazioni giustificative rilevate con il sistema di rilevazione automatica;

RICHIAMATO l'art.15 del D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, così come modificato dall'art.1, comma 400, della Legge 27.12.2013, n.147, che testualmente recita:

- Art.15 – Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso;

RITENUTO nulla ostare al pagamento di detti compensi;

VISTI:

- l'art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
- gli artt. 6, 38, 39 e 52 del C.C.N.L. 14 settembre 2000;
- l'art. 15 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;
- l'art. 32 del C.C.N.L. 16 novembre 2022;

VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Decreto Trasparenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico Enti Locali";

DATO ATTO che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lg. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il visto sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente:

Di approvare il prospetto allegato alla presente sotto la lettera "A" recante il compenso dovuto al personale dipendente per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite per gli adempimenti elettorali nel periodo intercorrente tra il 26 gennaio 2026 e il 27 marzo 2026;

Di liquidare al personale dipendente, quale compenso per lavoro straordinario prestato inerente all'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni elettorali relative al Referendum costituzionale, le somme riportate a fianco di ciascun nominativo, come dettagliato e quantificato nell'allegato prospetto "A";

Di dare atto che la spesa complessiva, di € 3.311,95, di cui € 2.503,38 per oneri diretti e € 808,57 per oneri riflessi, per tributo IRAP e INAIL, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2 lettera a), alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo PEG 780/9 "Compensi lavoro straordinario consultazioni elettorali" e sui corrispondenti capitoli relativi agli oneri riflessi e IRAP del bilancio del corrente esercizio finanziario, con conseguente rimborso da parte dello Stato, a presentazione del rendiconto;

Di dare atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al Responsabile del Procedimento;

Di dare atto che:

- le ore di lavoro straordinario eseguite mensilmente da ciascun dipendente sono contenute nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona fino a un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni elettorali al quinto giorno successivo alla stessa data;
- la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- sarà inviato idoneo rendiconto al Prefettura di Torino, competente territorialmente, al fine di chiedere il rimborso spettante per gli adempimenti connessi al Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026;
- le ore autorizzate sono contenute nei limiti di spesa di cui all'art. 15 del D.L. 18/01/1993, n. 8 convertito con legge 19/03/1993, n. 68 e modificato dall'art.1 comma 400 della legge 27/12/2013 n.147;
- la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è relativa ad una obbligazione esigibile entro l'esercizio finanziario 2026.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE dell'AREA
Firmato Digitalmente
BONINO Guido

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE dell'AREA
firmato digitalmente
BONINO Guido